SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 791-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1980
(V. *Stampato n.* **614**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale sul grano, firmato a Washington il 29 marzo 1971, si articola in due Convenzioni separate: quella sul commercio del grano e quella per l'aiuto alimentare. L'Accordo, di durata triennale, è stato prorogato per un anno nel 1974 e nel 1975 e per due anni nel 1976. La durata della terza proroga non è stata però sufficiente a risolvere il problema del rinnovo delle Convenzioni nonostante gli intensi negoziati internazionali in ordine alle modifiche chieste dai Paesi produttori ed esportatori, dai Paesi consumatori e da quelli in via di sviluppo.

Pertanto la Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di un nuovo accordo internazionale sul grano, svoltasi a Ginevra da 13 febbraio al 23 marzo 1978, si è conclusa senza risultati concreti. La Conferenza si è limitata ad istituire un Comitato incaricato di preparare un progetto di accordo e ha approvato i Protocolli relativi alla quarta proroga, fino al 30 giugno 1979, delle Convenzioni. Tali Protocolli giungono oggi all'esame del Senato, con deprecabile, ma purtroppo consueto, ritardo: firmati il 17 maggio 1978, sono stati presentati per la ratifica alla Camera dei deputati il 26 settembre 1979 e sono pervenuti al Senato l'8 marzo 1980, mentre già dal 23 gennaio era stato presentato a questo ramo del Parlamento il disegno di legge n. 676 concernente l'adesione ai Protocolli del 1979 per la quinta proroga.

Per quanto riguarda in particolare la Convenzione sul commercio del grano — che è quella il cui rinnovo incontra le maggiori difficoltà — va ricordato che si tratta di un accordo amministrativo, che costituisce uno strumento di collaborazione tecnica volto a promuovere lo sviluppo e la liberalizzazione del commercio del grano e della farina, e a contribuire alla stabilità del mercato nell'interesse sia dei Paesi importatori che di quelli produttori.

I principali ostacoli emersi nel corso dei negoziati riguardano posizioni diverse sui seguenti problemi:

a) volume, ripartizione e finanziamento delle scorte;

b) adozione di un sistema di prezzi, idoneo ad evitare fluttuazioni eccessive del mercato;

c) aiuti per lo stoccaggio ai Paesi in via di sviluppo.

Gli obiettivi da tutti condivisi, della stabilità del mercato e della sicurezza degli approvvigionamenti, diventano praticamente irrealizzabili per i contrasti di interesse fra i Paesi esportatori e per quelli tra Paesi produttori e Paesi consumatori.

In ordine alle scorte, i Paesi esportatori (Stati Uniti, Canada, Australia, Argentina) chiedono di assumere congiuntamente responsabilità comuni per il mantenimento dei livelli, proponendo *stocks* nella misura di 30 milioni di tonnellate; in ordine ai prezzi chiedono di fissare valori puramente indicativi per un commercio internazionale liberalizzato.

Quanto agli altri Paesi, la Comunità europea (con Paesi produttori e importatori) propone un'azione combinata di scorte (limitate a 15 milioni di tonnellate) e prezzi, con l'obbligo di rispettare i limiti inferiori e superiori di una forcella appositamente studiata; l'URSS è contraria ad obblighi di ammasso e chiede prezzi massimi e minimi vincolanti; i Paesi in via di sviluppo, infine, non accettano spese per l'ammasso e propongono la costruzione di impianti di stoccaggio con finanziamenti internazionali.

Per quanto concerne la seconda Convenzione — quella relativa all'aiuto alimentare, il cui scopo è quello di garantire ai Paesi in via di sviluppo la continuità nella disponibilità di cereali tramite quantitativi prestabiliti, forniti in aggiunta alle importa-

zioni medie di tali Paesi — il Protocollo di proroga lascia inalterato il contributo annuale complessivo dei Paesi della Comunità economica europea (1.287 mila tonnellate).

Del predetto quantitativo, il 55,98 per cento sarà fornito direttamente dalla CEE in quanto tale, con finanziamento a carico del bilancio comunitario. Il resto sarà fornito e finanziato dai Paesi membri in via bilaterale.

Sembra utile ricordare che il contributo della Comunità è il più consistente dopo quello degli USA, che forniscono 1.890.000 tonnellate di cereali. Seguono il Canada (495 mila), il Giappone e l'Australia (225.000) e, con quantitativi minimi, la Svezia (35.000), la Svizzera (32.000), l'Argentina (23.000) e la Finlandia (14.000).

La quota bilaterale italiana rimane quella degli ultimi due anni (82.000 tonnellate): antecedentemente al 1977 era di 107.000 tonnellate.

La celere ratifica del Protocollo di proroga di questa Convenzione è assolutamente doverosa da parte dell'Italia. Infatti, come già precisato il 5 marzo scorso alla Camera dei deputati dall'allora sottosegretario agli affari esteri Baslini, il nostro Paese è in arretrato nelle forniture di cereali — per gli anni dal 1972 al 1979 — di oltre 500 mila tonnellate. Se è senz'altro vero che i tempi lunghi nell'approvazione di questo provvedimento e la conseguente indisponibilità delle somme necessarie per l'attuazione dei programmi stanno alla base di questa nostra inadempienza, vale però la pena di ripetere ancora una volta che questi tempi lunghi — che ci hanno provocato rilievi critici in sede comunitaria — non vanno imputati al Parlamento ma a ritardi e disfunzioni a livello ministeriale.

La gravità della nostra inadempienza si fa ancora più evidente quando si considerino i rilevanti passi avanti compiuti nel corso dei negoziati per il rinnovo della Convenzione sull'aiuto alimentare.

Nella Conferenza di Ginevra del 1978 tutte le delegazioni hanno consentito sull'obiettivo di un aiuto alimentare mondiale annuo di 10 milioni di tonnellate di cereali. Dal canto suo la CEE ha già accettato che la quota comunitaria annua passi da 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 e si ripromette inoltre di proporre nel corso del negoziato modifiche per il miglioramento qualitativo degli aiuti alimentari. Due di queste modifiche sono di particolare interesse per il nostro Paese e riguardano la maggiore utilizzazione del riso e la possibilità di fornire aiuti con prodotti cerealicoli di seconda trasformazione.

La 3ª Commissione permanente, mentre auspica la conclusione del negoziato per il rinnovo dell'Accordo internazionale sul grano, concorda sulla necessità di questa quarta proroga che permette di assolvere subito ad un impegno per il quale siamo già in eccessivo ritardo. Essa propone pertanto all'Assemblea di approvare l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli del 1978.

MARCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 maggio 1980

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 676 e 791, che disciplinano analoga materia, esprime, per quanto di sua competenza, parere contrario sul disegno di legge n. 676 e parere favorevole sul disegno di legge n. 791, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha tratto occasione dall'esame di tali disegni di legge, nonchè dei disegni di legge nn. 687 e 813, per riconsiderare alcuni problemi applicativi posti dall'articolo 10 della legge n. 468 del 1968, riguardanti in modo particolare l'ambito e le condizioni di operatività del sesto comma dell'articolo anzidetto, sui quali alcuni recenti orientamenti espressi dalla stessa Commissione bilancio avevano dato luogo a divergenti valutazioni da parte di codesta Commissione di merito, destinataria dell'attività consultiva.

La questione riesaminata in via preliminare — più direttamente collegata con la redazione delle clausole di copertura dei disegni di legge n. 687 e 813 — è quella dei limiti e delle condizioni di validità delle coperture che utilizzano, per finalità diverse da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali, accantonamenti preordinati per l'esercizio immediatamente precedente a quello in corso.

Si ricorda che il citato sesto comma dell'articolo 10 stabilisce che « la copertura finanziaria, nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzione di capitoli di spesa o di accantonamenti di fondi speciali, relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio ».

Il riferimento nella norma all'elemento del non perfezionamento dell'*iter* del provvedimento entro l'esercizio presuppone necessariamente, a giudizio della Commissione, che sia stato almeno presentato al Parlamento il relativo disegno di legge con il quale si intende utilizzare per la copertura o un accantonamento già preordinato per il medesimo scopo o (in tutto o in parte) un accantonamento destinato ad altra finalità o maggiori o nuove entrate o riduzioni di capitoli di spesa, come in particolare nei casi in esame; la presentazione del disegno di legge entro l'esercizio finanziario viene pertanto considerata la prima condizione, minima ma necessaria, per far scattare quell'effetto di prenotazione delle risorse che consente di considerare valida la copertura anche per l'esercizio successivo e sempre che il relativo provvedimento entri in vigore entro il termine di detto esercizio successivo.

Ove invece non ricorra la condizione minima testè indicata, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 le risorse non utilizzate (e quindi non prenotate) costituiscono a tutti gli effetti economie di spesa che non possono in alcun modo, a giudizio della Commissione bilancio, essere ulteriormente utilizzate come copertura.

Considerato pertanto che entrambi i disegni di legge in esame adottano un identico dispositivo di copertura (capitolo 4532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1979), ma che il disegno di legge n. 676 è stato presentato al Parlamento il 25 genaio 1980, mentre il disegno di legge n. 791 è stato presentato il 26 dicembre 1979 (atto Camera n. 614), la Commissione bilancio, per le considerazioni esposte in precedenza, ritiene che le condizioni previste dal sesto comma dell'articolo 10 ricorrano solo per il disegno di legge n. 791, sul quale esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.